Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 31 agosto 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 1126.

Soppressione della Legazione d'Italia in Caracas ed istituzione nella stessa località di una Ambasciata.

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la Legazione d'Italia in Caracas e viene istituita nella stessa località una Ambasciata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1948.

Esenzione dall'obbligo dello speciale permesso di circolazione delle autovetture di potenza inferiore ai 40 cavalli fiscali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384, e prorogato da ultimo con il decreto legislativo 29 novembre 1947, n. 1523;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 57;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, n. 3450;

Decretano:

Art. 1.

Sono esenti dall'obbligo dello speciale permesso di circolazione, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, oltre le categorie di autoveicoli previste nel decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, n. 3450, anche le autovetture di potenza inferiore ai 40 cavalli fiscali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, *foglio n.* 132

(3966)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1948.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Docks Lanterna a gestire, in Genova-Sampierdarena, magazzini generali per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la esecuzione del predetto regio decreto-legge 1926, n. 2290, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società a responsabilità limitata Docks Lanterna, con sede in Genova, per essere autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Genova-Sampierdarena;

Viste le deliberazioni adottate al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova nella seduta del 27 marzo 1948, e dal Comitato provinciale prezzi di Genova nella seduta del 26 aprile 1948;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Docks Lanterna è autorizzata a gestire in Genova-Sampierdarena, via di Francia, magazzini generali pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe approvati dalla Giunta camerale e dal Comitato provinciale prezzi nelle surrichiamate riunioni del 27 marzo e del 26 aprile 1948.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto. Entro sei mesi essa proporrà al Ministero la forma e l'ammontare della cauzione, dovuta dalla Società Docks Lanterna a sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui alle premesse.

Roma, addì 29 luglio 1948

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per le finanze
VANONI

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del trinciato di produzione estera « Velvet ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 54, comma secondo, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, nella seduta dell'8 luglio 1948;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1948, viene iscritto nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di produzione estera il trinciato « Velvet », al prezzo di L. 3000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1948
Registro Monopolio n. 1, *foglio n.* 240. — EMANUELE

(3960)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1948.

Revoca del decreto 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società Italiana Risiera, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società Italiana Risiera, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 5, e nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda;

Ritenuto che l'unico socio tedesco della suindicata Società ha conseguito la cittadinanza italiana e che nella Società stessa, come tale, non esistono più interessi di persone di nazionalità tedesca ed occorre quindi revocare il sequestro;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società Italiana Risiera, con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(3964)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Riduzione della misura per la pesca del coregone nel lago di Martignano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;

Ritenuto che il coregone, nel lago di Martignano, si è riprodotto in modo eccezionale e gli esemplari non superano, per mancanza di nutrimento, i cm. 30 pur essendo già maturi;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Decreta:

La misura minima del coregone, stabilita in cm. 30 dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, per la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, è ridotta, per il lago di Martignano, a cm. 25 per un periodo di tre mesi decorrente dal 5 agosto al 4 novembre 1948.

Per il commercio, che si potrà svolgere nella sola provincia di Roma, il materiale ittico così pescato dovrà essere accompagnato da un certificato delle autorità di polizia locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1948

p. *Il Ministro*: COLOMBO

(3894)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1948.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per i servizi telefonici ausiliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti gli articoli 46 (comma 4°) e 47 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti in data 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 giugno 1928 e 20 settembre 1947;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Rilevata la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta sino a tutto il 31 dicembre 1948 quale era prima di ogni avvenuta distruzione, salvo che, in seguito a sviluppo successivo ed a ripristino della rete, questa possa acquistare diritto all'assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con capitale di almeno un milione di lire e loro agenzie e succursali; stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai; agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) industriali e commercianti; enti e società commerciali con capitale inferiore ad un milione di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie

delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitì nella abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo familiare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali, di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale; Unione nazionale ufficiali in congedo; Associazione nazionale combattenti; Associazione nazionale famiglie caduti; Associazione nazionale volontari di guerra; Associazione nazionale partigiani d'Italia; Associazione d'arma e similari;

g) Ente nazionale assistenza lavoratori (Sede centrale e Direzioni provinciali);

h) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) Amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato.

Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), vale la limitazione di cui all'art. 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) Amministrazioni comunali e provinciali; aziende municipalizzate non comprese nella 2ª categoria;

e) istituti di istruzione governativi, provinciali e comunali;

f) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

g) opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; Unione italiana ciechi;

i) alti funzionari delle Amministrazioni di Stato che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti sono stabilite nella misura annua seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª		Lire	32.760
»	2ª		»	20.968
»	3ª		»	15.728
»	4ª	(singolo)	»	11.792
»	4ª	(duplex)	»	7.864
»	4ª	(multiplex)	»	6.552
»	5ª		»	10.480

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª		Lire	26.208
»	2ª		»	18.344
»	3ª		»	14.416
»	4ª	(singolo)	»	10.480
»	4ª	(duplex)	»	6.552
»	4ª	(multiplex)	»	5.240
»	5ª		»	9.176

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª		Lire	17.032
»	2ª		»	11.792
»	3ª		»	9.176
»	4ª	(singolo)	»	7.864
»	4ª	(duplex)	»	5.240
»	5ª		»	6.552

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª		Lire	14.416
»	2ª		»	9.176
»	3ª		»	7.864
»	4ª		»	6.552
»	5ª		»	5.240

Gli abbonati duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % ed

acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria		n.	900
2ª »		»	600
3ª »		»	460
4ª »	(singolo)	»	400
4ª »	(duplex)	»	330
4ª »	(multiplex	»	250
5ª »	*a*) *b*) *c*) *d*)	»	700
5ª »	*e*) *f*) *g*) *h*) *i*)	»	400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere L. 6,50 eccezione fatta per gli abbonati della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta del 50 %.

Allo scopo di tener conto degli errori, comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero delle conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

E' in facoltà delle Società concessionarie di concedere alle grandi utenze la forfetizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero, da disciplinare mediante stipulazione di appositi accordi con gli abbonati stessi.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Gli abbonati situati fuori dell'abitato dello stesso comune corrisponderanno oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone annuo di L. 392 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato pagheranno un supplemento di canone annuo di L. 392. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati nelle categorie 4ª e 5ª.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto, per impianti nel perimetro dell'abitato è stabilito in misura pari al 75 % del canone annuo di abbonamento previsto dall'art. 1.

Per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta, oltre al concorso suddetto, una quota supplementare non superiore al 75 % della spesa occorrente per il tratto di linea oltre detto perimetro.

Per spese di trasloco e subentro, salvo sempre quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto è stabilito in misura pari al 50 % del canone annuo di abbonamento previsto nell'art. 1. Nel caso di trasloco, per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato, è dovuta la quota supplementare prevista al precedente comma.

Art. 5.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitato che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese di impianto rimane fissato in L. 2952 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª e in L. 1476 per quelli classificabili nelle altre categorie.

Art. 6.

Ogni qualvolta l'abbonato si trasferisca in abitazione o locale dove esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di trasloco, il compenso per spese del trasloco stesso rimane fissato in L. 1964 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e L. 982 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 7.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 2368 annue nelle reti con meno di 2000 abbonati e di L. 3148 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori.

Art. 8.

I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice (compreso il commutatore)	1.768	1.768	1.768
b) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana	—	3.432	3.432
c) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana: sino a cinque apparecchi derivati, per ogni apparecchio	—	2.756	3.356
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	364	364	364
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	600	600	600

E' dovuto inoltre, a titolo di compenso per l'impianto una volta tanto, il 75 % dei canoni annui complessivamente dovuti per l'abbonamento, manutenzione, noleggio.

Art. 9.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice	832	832	832
b) impianti a centralino con alimentazione indipendente:			
1) per *ogni apparecchio* derivato avente anche la possibilità di inserzione diretta sull'urbana	2.160	2.368	2.472
2) per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana	780	1.484	2.160
c) impianti intercomunicanti a tasti e leve:			
1) per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana	2.368	2.368	2.368
2) per ogni apparecchio non abilitato	1.172	1.172	1.172
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	208	208	208
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile).	208	208	208

Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorgano controversie al riguardo è ammesso il ricorso al Ministero per le poste e per le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal secondo comma è dovuta alle Società concessionarie in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 208 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 31.200 annue.

Art. 10.

Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di L. 988 annue.

Art. 11.

Derivazioni esterne. — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche o con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 392 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo nel quale caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Sono ammesse derivazioni da apparecchi di portineria nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spesa di impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione.

Art. 12.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 dalle Società « Stipel », « Telve » e « Teti » per diritti di automatizzazione per le reti delle rispettive zone, nonchè quelli già concordati per le reti in corso di trasformazione.

Art. 13.

La tariffa annua prevista dall'art. 145 del regolamento, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, per l'esecuzione dei titoli 1°, 2° e 3° del libro 2° del Codice postale e delle telecomunicazioni per i collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di rete urbana, è stabilita nella misura di L. 7280.

Art. 14.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 60 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 15.

La sopratassa dovuta a favore del concessionario telefonico, ai sensi dell'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, per la trasmissione dei telegrammi per telefono è stabilita nella misura di L. 14 per ogni telegramma fino a 10 parole e di L. 7 per ogni serie successiva di 10 parole o frazione.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno dal 1° ottobre 1948, per quanto si riferiscono ai canoni trimestrali; per le altre voci a partire dal 1° settembre 1948.

Dalle stesse date sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 20 settembre 1947 nonchè ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1948
Registro Poste e telecomunicazioni n. 21, foglio n. 208. — ALIFFI
(2976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 105 del 26 agosto 1948 riguardante le caratteristiche ed i prezzi dei cruscami, la maggiorazione per la macinazione separata dell'orzo ed i nuovi prezzi franco molino dell'orzo vestito e della lolla d'orzo.

A seguito delle decisioni adottate dall'Alto Commissariato pre l'alimentazione per la macinazione separata dell'orzo vestito a decorrere dal 1° settembre 1948, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 105 del 26 agosto 1948, ha stabilito quanto appresso:

1) I sottoprodotti della macinazione dei cereali dovranno rispondere, a decorrere dalla suddetta data, in tutto il territorio nazionale, alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche della crusca di cereali (escluso il granoturco)

merce sana, leale e mercantile;

impurità massima tollerata: 1 % (glume, corpi estranei, semi infestanti, ecc.);

umidità massima tollerata: 14,50 %;

contenuto in ceneri massimo tollerato: 6,50 %;

contenuto in fibra greggia massimo tollerato: 14 %.

Caratteristiche del tritello di cereali (escluso il granoturco)

merce sana, leale e mercantile;

impurità massima tollerata: 1 % (glume, corpi estranei, semi infestanti, ecc.);

umidità massima tollerata: 14 %;

contenuto in ceneri massimo tollerato: 4,50 %;

contenuto in fibra greggia massimo tollerato: 9 %.

2) I prezzi di vendita franco molino per la crusca e per il tritello vengono confermati nella misura stabilita con circolare n. 99 del 30 luglio 1948.

3) Il prezzo franco molino della lolla d'orzo, alle stesse condizioni previste per la consegna dei cruscami, viene fissato in L. 600 al quintale, per tutto il territorio nazionale.

4) Viene riconosciuto un compenso di L. 90, oltre il dato di macinazione precedentemente stabilito, per ogni quintale d'orzo vestito macinato separatamente, comprendendo in detta quota di maggiorazione le spese per la miscelazione di sfarinati prodotti nello stesso molino.

5) La Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata ad applicare sui prezzi dei cruscami una maggiorazione di L. 100 al quintale, delle quali:

L. 50 a favore di una apposita Cassa di conguaglio per corrispondere *ai molini la maggiorazione sopra stabilita per la* macinazione separata dell'orzo vestito;

L. 50 come integrazione temporanea per i minori prezzi realizzati nella vendita della lolla d'orzo.

6) Per la determinazione dei prezzi al consumo dei cruscami sono confermate le disposizioni contenute nella circolare n. 57 del 21 febbraio 1948 apportando alle quote in essa previste le seguenti riduzioni

a) quota Federconsorzi (o Consorzi agrari) quale ente ammassatore, sul prezzo base franco molino, per merce nuda, al quintale: dall'1,50 % all'1,30 %;

b) compenso di distribuzione ai Consorzi agrari provinciali, compresa la paleggiatura, per immissione al consumo in provincia, sul prezzo base, al quintale: dal 3,50 % al 3,20 %.

7) In relazione alle disposizioni di cui sopra, i prezzi dell'orzo vestito franco molino per le Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa la provincia di Gorizia) vengono stabiliti, con decorrenza 1° settembre 1948, come appresso:

orzo vestito: nazionale, argentino e irakeno — base peso specifico kg. 60 per hl. al quintale L. 5225,20;

orzo vestito: canadese, australiano, danese e olandese — base specifico kg. 70 per hl. al quintale L. 6445,80.

8) Per le Provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare e per la provincia di Gorizia i prezzi di cessione ai molini dell'orzo vestito nazionale ed estero saranno determinati localmente, tenendo conto dei prezzi provinciali delle farine e della crusca e del prezzo nazionale della lolla d'orzo di cui al punto 3) della presente circolare.

(3970)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 luglio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Giuseppe Serra, Console generale onorario d'Austria a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina e Enna.

(3876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di ex alveo dei torrenti Veilino, S. Antonio e Briscata

Con decreto interministeriale n. 973, del 2 luglio 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di ex alveo dei torrenti Veilino, S. Antonio e Briscata, compresi nella zona di ampliamento del cimitero di Staglieno, della superficie complessiva di mq. 14.230 ed indicati nell'estratto planimetrico in data 12 giugno 1948, in scala 1:1000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3863)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Viterbo

Con decreto Ministeriale 7 agosto 1948, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Viterbo, approvato con decreto Ministeriale 9 agosto 1946, è prorogato fino a tutto il 9 agosto 1956.

(3864)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Negri Edoardo, già esercente in Milano, in via F. Dal Verme, 11.

Tali marchi recavano il n. 285 M I.

(3879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione e ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza)

La zona di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza) di cui ai decreti Ministeriali 22 luglio 1939, 25 maggio 1942 e 1° febbraio 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52 e ampliata di altri 424 ettari.

La zona stessa assume, pertanto, una superficie di ettari 1480 e resta così delimitata:

a nord-ovest: strada comunale Fiorenzuola-Chiaravalle, che parte dall'incrocio con la via Emilia e prosegue per le località Mezzadra, Bagnolo Sopra, Romani, Corte, Canova Cerioli, San Michele;

a sud: tratto della via Emilia compreso fra la comunale per Chiaravalle e la strada Alseno-Saliceto di Chiaravalle;

ad est: strada comunale Alseno-Saliceto fino a nord della linea ferroviaria Piacenza-Bologna. Da qui il confine prosegue attraverso un tratto di campagna per arrivare alla sponda sinistra del torrente Ongina che ne segna il limite fino alla località « Navazza ».

(3800)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 14 dicembre 1947, n. 10785, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore della sezione medicomicrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Palumbo Michele, vice prefetto ispettore;

Membri:
prof. Buonomini Giulio;
prof. Puccinelli Enrico;
dott. Scanga Franco, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Pinzani Gino;

Segretario:
Monterosso dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Pisa.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3845)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 10 luglio 1947, n. 8437.3/1, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione medicomicrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Palumbo Michele, vice prefetto ispettore;

Membri:
prof. Buonomini Giulio;
prof. Puccinelli Enrico;
dott. Scanga Franco, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Pinzani Gino;

Segretario:
dott. Monterosso Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Pisa.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3846)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 10 luglio 1947, n. 8437.3/1, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Palumbo Michele, vice prefetto ispettore;

Membri:
prof. Porlezza Camillo;
prof. Buonomini Giulio;
prof. Toffoli Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Pieri Cosimo;

Segretario:
dott. Monterosso Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Pisa.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.